OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

Ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento (Estensore: Hans BERGER)

Roma, 17 luglio 2013

Osservazioni sull'atto:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura e alla qualità delle statistiche per la procedura per gli squilibri macroeconomici (COM(2013) 342)

La 14^a Commissione permanente, esaminato l'atto in titolo,

considerato che esso intende istituire, ai fini della procedura per gli squilibri macroeconomici, perfezionata, all'interno del cosiddetto *six pack*, dal regolamento n. 1176/2011, un solido sistema di sorveglianza statistica che disciplini il controllo della qualità dei dati, la loro elaborazione e trasmissione nonché la notifica/comunicazione dei dati alle diverse parti interessate, al Parlamento europeo e al Consiglio;

tenuto conto che la proposta, pur conferendo nuovi compiti alla Commissione europea (attraverso Eurostat) riguardo alla convalida della qualità dei dati pertinenti ai fini della procedura per gli squilibri macroeconomici (PSM), non potrà essere attuata in modo efficace senza la stretta collaborazione delle autorità statistiche degli Stati membri, cui rimane affidato in toto il compito di rilevare ed elaborare i dati;

visti gli ampi poteri di indagine e approfondimento affidati alla Commissione, che, qualora individui problemi specifici nel contesto della valutazione della qualità dei dati forniti, può effettuare missioni nello Stato membro interessato, allo scopo di esaminare in dettaglio la qualità dei dati pertinenti per la PSM, e che soprattutto può proporre al Consiglio di deliberare per l'irrogazione di un'ammenda a uno Stato membro che, deliberatamente o per negligenza grave, fornisca un'errata rappresentazione dei dati pertinenti per la PSM,

formula, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

la base giuridica della proposta è correttamente individuata nell'art. 338 del TFUE, in base al quale il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano misure per l'elaborazione di statistiche, laddove necessario per lo svolgimento delle attività dell'Unione;

Al Presidente della 5^a Commissione permanente S E D E la proposta appare conforme al principio di sussidiarietà, in quanto in assenza di un quadro europeo chiaro, ossia di una legislazione europea che definisca una procedura comune per il controllo della qualità dei dati pertinenti per la procedura sugli squilibri macroeconomici, gli Stati membri non possono garantire un adeguato livello di chiarezza e di uniformità:

la proposta appare altresì conforme al principio di proporzionalità, in quanto si limita al minimo indispensabile per il conseguimento dei suoi obiettivi.

Nel merito si sottolinea con forte preoccupazione il contenuto dell'articolo 9, paragrafo 4, che, nell'ambito delle procedure che possono condurre all'irrogazione di un'ammenda a uno Stato membro, conferisce alla Commissione il potere di emanare atti delegati (per un periodo massimo di tre anni) con i quali dettare criteri dettagliati per la determinazione dell'entità dell'ammenda (che non può comunque superare lo 0.05% del PIL), delle norme circa le procedure per la conduzione delle indagini, le misure associate e l'informativa sulle indagini stesse, e delle norme procedurali dettagliate volte a garantire i diritti di difesa, l'accesso al fascicolo, la rappresentanza legale, la riservatezza, le disposizioni relative alla tempistica e alla riscossione delle ammende. Dette materie, oltre a essere di particolare ed evidente delicatezza, sembrano rivestire carattere sostanziale e non limitarsi a integrare o modificare elementi non essenziali dell'atto legislativo in oggetto, come espressamente previsto dall'art. 290 del TFUE in materia di atti delegati. L'ampiezza dei margini di manovra affidati alla Commissione dovrebbe essere oggetto di un'attenta riflessione, tanto più che essa viene a essere ulteriormente accentuata dal carattere generale e non prescrittivo dell'art. 9, che si limita a introdurre un sistema sanzionatorio (peraltro in analogia con quanto già previsto, all'interno del six pack, dall'art. 8 del regolamento n. 1173/2011, relativo all'effettiva esecuzione della sorveglianza di bilancio nella zona euro) e a ribadire il rispetto dei diritti di difesa per gli Stati membri di volta in volta oggetto di una proposta di sanzioni.

Si auspica pertanto che, in sede negoziale, il Governo si impegni attivamente perché sia rivisto il dettato dell'art. 9, con particolare riguardo alla lettera a) del paragrafo 4, in modo che i criteri dettagliati per l'irrogazione di ammende a uno Stato membro e le procedure a essi connesse siano specificati nel testo del regolamento, e non affidati ad atti delegati.

Infine, anche considerata la politica di rigore e di riduzione della spesa pubblica imposta agli Stati membri dall'Unione europea, desta talune perplessità la richiesta di ventuno unità aggiuntive di personale (dodici interne e nove esterne) da parte della Commissione per la convalida della qualità dei dati pertinenti ai fini della PSM, con conseguente aggravio della voce del bilancio UE relativa alle spese amministrative e per il personale.

Hans Berger